

SCUOLA ■ La nota del ministero dell'Istruzione prevede interventi disciplinari poco attuabili

# Sanzioni difficili ai presidi

La responsabilità per risultati dell'attività dei dirigenti non è compatibile con questi strumenti

Al nastro di partenza, con l'imminente anno scolastico, l'avvio della riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo (scuole primarie e secondarie di primo grado). Per evitare equivoci sulle regole vigenti, la nota ministeriale riservata del 30 giugno 2004 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 25 agosto 2004) attribuisce ai direttori degli uffici scolastici regionali il compito di svolgere ogni opportuna azione di chiarimento e di precisazione nei confronti di operatori e dirigenti scolastici affinché non vengano disattese le norme della riforma in base ai principi dell'autonomia scolastica. In particolare, la nota richiama l'attenzione sulla possibilità di attivare interventi anche di carattere disciplinare in presenza di

comportamenti che configurino violazione delle norme. Nel merito ministeriale, se appare perfettamente legittimo l'invito ai direttori regionali a sovrintendere alla prima attuazione della riforma, merita invece qualche appunto il riferimento all'impiego degli strumenti di natura disciplinare, specie ove indirizzati verso quanti, come i dirigenti scolastici, sono per legge e per contratto sottratti al potere disciplinare. In passato, anche il personale scolastico direttivo era soggetto al potere sanzionatorio in ipotesi di violazioni dei propri doveri. Ma con l'introduzione del ruolo della dirigenza scolastica il sistema è stato radicalmente modifi-

cato, con la definitiva scomparsa di ogni soggezione gerarchica e disciplinare dei dirigenti scolastici rispetto ai dirigenti degli uffici regionali. Oggi, infatti, i dirigenti scolastici sono destinatari di incarichi a tempo determinato, secondo contratto economico. I medesimi dirigenti sono chiamati a rispondere in ordine ai risultati e agli obiettivi raggiunti, e a tal fine vengono valutati attraverso una verifica dei risultati da parte dell'amministrazione; in caso di valutazione non positiva, l'amministrazione può revocare l'incarico. Proprio in ragione di tale responsabilità per risultati — che sostituisce la responsabilità disciplinare — il dirigente scolastico ha il potere di vigilare sulla legittimità di ogni iniziativa deliberata, anche collegialmente, presso l'istituto al quale è preposto, e del quale ha la legale rappresentanza e assume ogni responsabilità di gestione. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, al dirigente spettano pertanto poteri

di direzione, di coordinamento, di valorizzazione, di gestione delle risorse e del personale, di promozione della qualità dei processi formativi. Tra questi, rientra il potere disciplinare nei confronti del personale scolastico in servizio presso l'istituto cui è preposto. Alla luce del quadro descritto, la nota ministeriale del 30 giugno scorso non può che essere intesa — in conformità all'intenzione ministeriale, pur espressa in modo troppo conciso — come un invito rivolto ai direttori degli uffici scolastici regionali: perché, a loro volta, sollecitino i dirigenti scolastici, responsabili della legittimità della gestione delle singole scuole, ad assumere tutte le iniziative di competenza necessarie e utili affinché venga data legittima esecuzione alle norme di legge —

di direzione, di coordinamento, di valorizzazione, di gestione delle risorse e del personale, di promozione della qualità dei processi formativi. Tra questi, rientra il potere disciplinare nei confronti del personale scolastico in servizio presso l'istituto cui è preposto. Alla luce del quadro descritto, la nota ministeriale del 30 giugno scorso non può che essere intesa — in conformità all'intenzione ministeriale, pur espressa in modo troppo conciso — come un invito rivolto ai direttori degli uffici scolastici regionali: perché, a loro volta, sollecitino i dirigenti scolastici, responsabili della legittimità della gestione delle singole scuole, ad assumere tutte le iniziative di competenza necessarie e utili affinché venga data legittima esecuzione alle norme di legge —



Letizia Moratti (Imagoeconomica)

nella specie, al decreto legislativo 59/04 di riforma della scuola — attraverso il dissenso e l'impugnazione delle delibere collegiali ritenute illegittime ovvero anche attraverso l'impiego degli strumenti disciplinari, contrattualmente previsti, nei confronti di quei docenti che dovessero incorrere nell'eventualità di porre in essere comportamenti personali non conformi alla legge.

DOMENICO BARBONI

# Firma digitale: sui certificatori elenco al Cnipa

Resta ai "tecnici" la tenuta dell'elenco dei certificatori accreditati per l'erogazione di servizi di firma elettronica qualificata. Con il decreto 2 luglio 2004, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 25 agosto scorso, viene definitivamente sancita l'assegnazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa) della competenza per la tenuta dell'elenco pubblico dei certificatori "accreditati". Elenco che deve essere reso disponibile per via telematica (articolo 5 del decreto legislativo 10/2002).

Il nuovo provvedimento si è reso necessario in quanto alcune disposizioni (articolo 28.6 del Dpr 445/2000) assicura le procedure e dell'organizzazione adottata. Attualmente sono iscritti 17 certificatori e il maggior numero di certificati di firma digitale è stato rilasciato dal certificatore del sistema delle Camere di commercio (Infocamer) con oltre un milione di firme digitali (pari a oltre il 90% dei certificati rilasciati) a supporto dell'utilizzo della firma digitale per la tenuta del Registro delle imprese. Ma è sbagliato considerare la firma digitale come strumento con cui gestire i procedimenti amministrativi online solo con il CdC. Il valore strategico della firma digitale è stato, sin dal 1999, giuridicamente riconosciuta ad ogni effetto di legge sia nei rapporti tra privati che nei rapporti con la pubblica amministrazione; per questi, la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato (articolo 38, comma 2, del Dpr 445/2000) è l'unico strumento validamente utilizzabile — in "concorso" con la carta nazionale dei servizi — per la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni inviate per via telematica. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2005 (articolo 12 del Dlgs 10/2002) tutte le pubbliche amministrazioni dovranno abbandonare eventuali sistemi di trasmissione online di istanze e dichiarazioni da parte dei cittadini (ad esempio, tramite semplice registrazione con user id e password) diversi dall'autenticazione "forte" garantita dalla carta nazionale dei servizi (in fase di avvio), dalla carta d'identità elettronica (ancora in fase di sperimentazione) e dalla firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato. Quest'ultima ormai ampiamente diffusa tra imprese e professionisti.

MAURIZIO PIRAZZINI

## I nuovi titoli

I corsi di laurea specialistica attivati per l'anno 2004-2005

	Classi					Totale
	1/S	2/S	3/S	4/S		
	Infermiere e ostetrica	Riabilitaz.	Tecnica diagn.	Tecnica assisten.	Prevenzione	
Bari	30	—	10	—	—	40
Catanzaro	60	50	25	25	25	185
Ferrara	30	12	10	—	—	52
Firenze	50	25	—	—	10	85
Genova	30	20	—	—	—	50
L'Aquila	30	—	—	—	—	30
Milano	20	—	—	—	—	20
Milano Bicocca	30	—	—	—	—	30
Padova	30	—	20	—	—	50
Pavia	15	—	10	10	—	35
Pisa	—	25	—	25	—	50
Roma Cattolica	30	—	—	—	—	30
Roma Sapienza I	80	30	60	32	30	232
Roma Sapienza II	30	—	—	—	—	30
Roma Tor Vergata	50	30	—	—	—	80
Siena	—	—	25	—	—	25
Torino	25	—	—	—	—	25
Verona	30	25	—	—	—	55
<b>TOTALE</b>	<b>570</b>	<b>217</b>	<b>160</b>	<b>92</b>	<b>80</b>	<b>1.119</b>
			252			
Ripartizione in %	51	19	23	—	7	—

Fonte: decreto Miur 28 luglio 2004

Messi a concorso 1.119 posti in 18 università: esami dal 6 ottobre

# Sanità con laurea specialistica

ROMA ■ Al via le lauree specialistiche per le professioni sanitarie. Per la prima volta, 18 Atenei hanno attivato corsi universitari di questo tipo. E saranno 1.119 i posti messi a concorso. I bandi, ad eccezione di Bari e Genova, sono già stati pubblicati e sono consultabili sui siti internet delle Università. Le scadenze per la presentazione delle domande vanno dal 27 agosto di Roma Sapienza al 30 settembre di Pavia. La data per l'esame d'accesso ai corsi, comunque, è già stata fissata per il 6 ottobre. Soltanto a alla Cattolica di Roma è stata anticipata al 21 settembre.

I posti disponibili sono stati individuati con il decreto 28 luglio 2004 dell'Istruzione (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 181 del 4 agosto 2004). E rispondono all'esigen-

za di offrire una preparazione di livello universitario, sia per gli aspetti organizzativi e gestionali della professione che per quelli formativo-didattici, in particolare per i "tecnici della prevenzione". Infatti, la classe di laurea 1/S per infermieri e ostetriche sostituisce, come previsto dalla legge 251/2000, le Scuole specialistiche (in ambito nazionale ne esistono otto che formano circa 200 dirigenti infermieri). E, nella ripartizione dei posti assegnati dal Miur, il 51% sarà riservato a questi due profili professionali che rappresentano la maggioranza degli operatori sanitari (circa 320mila su 500mila). Per gli altri 20 profili professionali dell'area finora non era

previsto un percorso formativo ad hoc per i dirigenti. Dall'anno accademico 2004-2005 la classe di laurea 2/S coprirà 217 posti nel settore della riabilitazione; la 3/S nel campo della tecnica diagnostica e assistenziale ne metterà a disposizione 252 (pari al 23% del totale) per tecnici radiologi, di laboratorio di neurofisiopatologia; e, infine, quella 4/S, nel settore della prevenzione, aprirà le porte della specializzazione, tra l'altro, a tecnici di igiene ambientale e del lavoro (80 i posti disponibili in quattro Atenei). «È un passaggio importante — sotto-

## Esordio da quest'anno per i nuovi corsi

linea Angelo Mastrillo, presidente della Associazione tecnici di neurofisiopatologia — anche se rispetto alla richiesta avanzata dalle Regioni i posti che rientrano nell'offerta formativa del Miur sono il 24% in meno». La graduatoria per l'accesso ai corsi verrà fatta con il 20% del punteggio per il curriculum formativo-professionale e con l'80% in base ai risultati della prova su 80 quiz. Titoli di ammissione all'esame sono laurea triennale, diplomi delle Scuole universitarie dirette a fini speciali e Scuole regionali, riconosciute equipollenti dalla legge 42/99.

MARCO BELLINAZZO

Dal sistema delle CdC oltre il 90% degli attestati

gnano la tenuta dell'elenco al dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie, organo di supporto al ministro Lucio Stanca, più orientato a svolgere una funzione di programmazione e strategica piuttosto che un ruolo tecnico. Il decreto ratifica così una situazione già consolidata — l'elenco dei certificatori accreditati è da tempo disponibile sul sito web del Cnipa (www.cnipa.it) — sfruttando un'opportunità concessa dalle nuove "regole tecniche" sulla firma digitale approvate con il Dpcm 13 gennaio 2004 (articolo 1.1, lettera b) che consente al ministro di avvalersi di un organismo diverso (il Cnipa, appunto) rispetto al dipartimento.

L'accreditamento è una procedura facoltativa attraverso la quale il certificatore ottiene il riconoscimento del possesso dei requisiti di più elevato livello in termini di qualità e di

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Più autonomia di scelte negli Statuti

# Per le decisioni dei soci di Srl l'unanimità può essere la regola

Dallo spirito che caratterizza la riforma del diritto societario si ricava che il principio di unanimità può divenire (se accolto nello statuto) una "normale" modalità decisionale dei soci di una Srl. Si sgombra, quindi, il campo da tutte le perplessità che nel diritto precedente erano state sollevate in questa materia, dove gli addetti ai lavori si dividevano tra coloro che ammettevano una tale clausola statutaria e i fautori del principio in base al quale vi doveva comunque essere una regola di maggioranza. E anche la massima n. 33 elaborata di recente dal Consiglio notarile di Milano (si veda il testo nel box qui a destra) dà atto di questo mutato atteggiamento interpretativo.

## LA MASSIMA

**Publichiamo la massima n. 33 del Consiglio notarile di Milano sulle decisioni dei soci di Srl all'unanimità o con quorum in deroga agli articoli 2479 e 2479-bis del Codice civile**

Sono conformi alla legge le clausole statutarie che nella Srl richiedano l'unanimità dei soci per l'adozione di decisioni assembleari ed extrassembleari. Sono altresì conformi alla legge le clausole statutarie che stabiliscano quorum diversi (più alti o più bassi) di quelli previsti dagli articoli 2479, comma 6, e 2479-bis, comma 3, Codice civile.

**Motivazione.** Gli articoli 2479, comma 6, e 2479-bis, comma 3, danno ampia libertà ai soci nel fissare nell'atto costitutivo il consenso necessario e sufficiente per l'adozione delle loro decisioni: siano esse prese in sede assembleare o extrassembleare. In tali ampi margini vi è posto tanto per la introduzione del principio di unanimità sia per singole decisioni, sia - in ipotesi di Srl ad accentuata configurazione personalistica - per tutte le decisioni, quanto per la fissazione di quorum superiori o inferiori a quelli dettati in via suppletiva dalla legge. Contro il ricorso all'unanimità - ammessa dalla maggior parte dei commentatori della riforma - non valgono le tradizionali obiezioni a) dell'essere ciò di ostacolo all'operatività della società e b) dell'essere il principio di maggioranza contrariato alla natura collegiale delle decisioni. Alla prima obiezione a) si risponde che il legislatore non si preoccupa di assicurare l'operatività e il mantenimento in vita della Srl a dispetto di una diversa volontà

di alcuni soci e degli accordi formalizzati nell'atto costitutivo, come invece avviene nella Spa: solo in quest'ultima, e non anche nel primo tipo sociale, infatti, si impone un quorum indrograbile per l'assunzione delle decisioni "vitali" (nomina e revoca delle cariche sociali e approvazione del bilancio: si veda articolo 2369, comma 4). Alla seconda obiezione b) si replica: i) che il principio di maggioranza è un elemento naturale, non già essenziale, dei procedimenti collegiali, come - almeno nella Srl - dimostra la previsione legale di deliberare unanimi per la modifica (nonché per la introduzione e per la soppressione) di diritti particolari del socio (articolo 2468, comma 4); ii) che l'obiezione potrebbe, in tesi, valere soltanto per le decisioni collegiali, e dunque non in quelle adottate per consultazione scritta e per consenso espresso per iscritto: ma allora non si comprenderebbe perché la stessa decisione, che per scelta statutaria sia da prendere all'unanimità fuori dall'assemblea, in quest'ultima non possa essere condizionata al consenso unanime; iii) che è nota l'assoluta prevalenza, nella realtà economica, di Srl composte da due/tre soci la cui interna maggioranza, o per necessità (due soci al 50%) o per scelta di quorum *ad hoc*, è tale soltanto in apparenza, ma richiede di fatto l'unanimità.

**Srl e principio collegiale.** Dal principio collegiale e maggioritario il legislatore della riforma ha inteso discostarsi, poiché nella nuova Srl il ruolo del singolo socio ha un ruolo di primo piano, trattandosi di una società a ristretta base sociale, con i soci che normalmente rivestono anche il ruolo di amministratori e che svolgono nella società la loro attività esclusiva o prevalente.

In questo ambiente imprenditoriale, tipico della piccola media impresa, i soci vivono spesso gomito a gomito e formando le decisioni d'impresa al di fuori di qualsiasi contesto formale: le assemblee e le adunanze dell'organo amministrativo sono dunque spesso vuote liturgie in quanto le decisioni sono state già assunte altrove, senza il rituale tipico del metodo collegiale.

Quest'ultimo (snodandosi

nelle fasi della convocazione, della riunione simultanea, dell'illustrazione delle materie da decidere, nella discussione, nella votazione e nella verbalizzazione) è un sistema che ha un valore aggiunto in un contesto dove il confronto serve effettivamente a raggiungere la migliore decisione possibile. Ma in un contesto dove il confronto avviene ogni giorno e anche al di fuori dell'ambiente lavorativo, dato che la base sociale delle Srl è spesso ristretta ad uno o a pochi nuclei familiari, è chiaro che le formalità spesso non servono (da qui i metodi del "consenso scritto" e della "consultazione scritta" per le decisioni di soci e di amministratori) e la volontà del singolo socio deve ricevere grande considerazione.

**Centralità del socio di Srl.** È ciò che il legislatore ha voluto esplicitare quando nella legge delega (articolo 3, comma 1, legge 366/2001) sottolinea la "centralità" del socio e dei "rapporti contrattuali" tra i soci. E quando nella legge delegata, oltre che a sostituire la vecchia espressione "deliberazioni dei soci" con la nuova espressione "decisioni dei soci", si è dato spazio, ad esempio, ai diritti particolari del socio (articolo 2468), alla conferibilità di prestazioni d'opera e di servizi (articolo 2464), all'introducibilità di casistiche di esclusione (articolo 2473 bis) e appunto alla plausibilità di previsioni di unanimità sia a livello di decisioni dei soci che a livello di decisioni dell'organo amministrativo, non esplicitamente consentite ma tranquillamente ricavabili dal sistema della legge di riforma.

ANGELO BUSANI

# LA NOSTRA CIVILTÀ HA RADICI ANTICHE. RISCOPRIAMOLE.



"I Miti Greci" Volume II è in edicola\*

Biblioteca Storica dalla ricerca della civiltà alla fine del mondo antico. Una collana di volumi fondamentali per la scuola e la famiglia, che riscopre le radici della nostra civiltà, la democrazia, la politica. La vita quotidiana, i condottieri, sono trattati in modo magistrale, con approssimazioni, un'analisi nel tempo e per ciascuno dei migliori presenti.



Per Informazioni: Servizio Clienti tel. 02 8566366

Da sabato 4 settembre con il Giornale il 3° volume + IN REGALO il 1° DVD "La grande storia della Grecia Classica"